

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1289

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di applicazione dell’istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni relativamente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 2 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento si rende necessario al fine di consentire anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al profilo amministrativo-contabile e tecnico-informatico di partecipare alla mobilità tra le pubbliche amministrazioni prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. L’articolo 29-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato « Mobilità intercompartimentale », recita: « 1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di

contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai con-

tratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione ».

L'articolo 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha sostituito il comma 1 del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recita: « 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire ». E, a seguire, è stato inserito il comma 1-bis, che recita: « Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istitu-

zionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico ».

Si ricorda che la componente amministrativo-contabile e tecnico-informatica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge mansioni amministrative e informatiche che, se pure correlate al servizio di soccorso, sono uguali alle mansioni svolte da tutti gli altri dipendenti della pubblica amministrazione.

Già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 217 del 2005 era possibile per il personale amministrativo-contabile e tecnico-informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco transitare presso un'altra pubblica amministrazione e viceversa.

Inoltre, oggi, molti istituti normativi previsti e disciplinati dalle norme per il pubblico impiego sono di riferimento o sono applicati al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga all'ordinamento autonomo, quali permessi retribuiti, legge n. 104 del 1992, procedure disciplinari a orari di reperibilità per visita fiscale e altri, proprio perché la loro applicazione riguarda tutto il pubblico impiego.

Pertanto, al fine di consentire al personale amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'applicazione dell'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni, previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la presente proposta di legge prevede modifiche alle disposizioni vigenti in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 11 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti si applicano anche al personale appartenente al profilo amministrativo-contabile e tecnico-informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 132 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) mobilità intercompartimentale. Il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, purché sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi e appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione e nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, con inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l'amministrazione di provenienza. L'inquadramento e la progressione in carriera del personale transitato avvengono ad opera del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile secondo le disposizioni del presente decreto e di ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e negoziale vigente per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È fatta salva in ogni caso la facoltà per il

citato Dipartimento di fare valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda »;

b) dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

« ART. 132-bis. — (*Mobilità verso altre pubbliche amministrazioni*). — 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici può transitare, a domanda, in altre pubbliche amministrazioni, purché sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi e appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione e nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, con inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute. Il trasferimento è disposto previo consenso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile espresso entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda ».

